COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

PAG.

INDICE

Disegno di legge (Seguito della discussione):

-

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato (975)............. 745 PRESIDENTE . 745, 746, 748, 749, 751, 752, 754, 755, 756 Turchi 745, 748, 749, 751, 752, 753, 755, 756 Molinaroli, Relatore. . 745, 746, 747, 749, 751, 753, 756 Petrilli, Ministro senza portafoglio 746, 748, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756 DELLE FAVE. 746, 747, 748 748 Numeroso. 749, 751, 752

La seduta comincia alle 9.

RUSSO CARLO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedent (È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato. (975).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta eravamo giunti all'approvazione dell'articolo 4. L'onorevole Turchi ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

TURCHI. Desidererei far osservare alla Commissione che, nella precedente seduta, approvando l'articolo 4, convenimmo sulla opportunità di trascrivere in esso, in sede di coordinamento, le disposizioni relative ai requisiti richiesti per l'inquadramento nei ruoli transitori dei vari gruppi A e B. Il testo trascritto non è stato letto qui. Io l'ho visto riprodotto successivamente, e mi sono accorto che, mentre nella prima parte dell'articolo si fa riferimento soltanto ai gruppi A e B, le disposizioni trascritte riguardano anche il gruppo C, e prevedono per esso il possesso di un titolo di studio; mentre nel decreto legislativo 262 per il gruppo C si prescinde dal titolo di studio. Data questa contraddizione, potrebbero sorgere dei dubbi di interpretazione: si deve esigere il titolo di studio anche per il gruppo C, oppure no? Mi pare perciò che si dovrebbe stralciare dalle disposizioni riprodotte quella relativa al gruppo C, in modo che vi sia armonia tra la prima e la seconda parte dell'articolo.

MOLINAROLI, *Relatore*. L'osservazione ha fondamento, tuttavia, a mio avviso, non dovrebbero sorgere preoccupazioni. L'articolo 2 del decreto 262 stabilisce che per il collocamento nei ruoli speciali transitori si

può prescindere dal titolo di studio; l'articolo 4 del disegno di legge integrativo n. 975 dice: «Salvo il disposto dell'articolo 2, comma secondo, del decreto 262, ecc. », il che vuol dire che per il gruppo C resta fermo che non occorra il titolo di studio. L'articolo 4 poi continua: «...per il collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo A e B... si applica quanto al titolo di studio, l'articolo 16, comma secondo, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ». E qui l'onorevole Turchi osserva che - siccome questo comma porta tre lettere, in ciascuna delle quali si stabiliscono i titoli di studio richiesti per le singole categorie $A, B \in C$ - richiamando tutto il secondo comma, e quindi anche la lettera c), potrebbe sorgere il dubbio che anche per il gruppo Cfosse richiesto il titolo di studio. In realtà, però il dubbio non dovrebbe sorgere, perché in testa all'articolo è detto che si prescinde dal titolo di studio per il gruppo C.

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Il comma secondo dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923 viene richiamato solo per i gruppi A e B. Comunque, siccome l'articolo è già stato approvato, si potrà eliminare l'equivoco in sede di coordinamento, aggiungendo a questo articolo 4 dopo le parole « articolo 16, 2º comma », le altre: « lettere a) e b) », il che rappresenterebbe una maggiore specificazione.

MOLINAROLI, *Relatore*. Per maggior chiarezza, in sede di coordinamento, si potrebbe inoltre mettere al principio dell'articolo 4: « Fermo il disposto » invece di: « Salvo il disposto ».

PRESIDENTE. Penso che sia più semplice sopprimere nell'articolo il richiamo alla lettera c).

Se non vi sono (osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Nella seduta precedente la Commissione fu concorde sul contenuto di un emendamento aggiuntivo di un articolo 2, proposto dall'onorevole Turchi, di cui però la Commissione si riservò di approvare il testo, che ora è stato redatto dal relatore, d'accordo con il Ministro, e che è stato approvato dal proponente, onorevole Turchi. L'articolo è del seguente tenore:

« Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per il passaggio nei ruoli speciali transitori, si osservano le vigenti disposizioni legislative per quanto riguarda il servizio civile

non di ruolo prestato presso diverse amministrazioni dello Stato, il servizio militare posteriore all'assunzione all'impiego non di ruolo per richiamo, trattenimento alle armi o adempimento degli obblighi di leva, nonché le mancate prestazioni di servizio in conseguenza di provvedimenti politici o razziali ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione questo nuovo articolo che diverrà articolo 2 del testo.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Avverto che l'artícolo 4, dopo l'inserimento dell'artícolo precedente, diverrà 5.

A questo articolo è stato presentato dall'onorevole Delle Fave un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« Gli ex sottufficiali delle forze armate attualmente in servizio presso le amministrazioni civili dello Stato in qualità di avventizi, sono ammessi nei ruoli speciali transitori (gruppo C) di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, purché forniti dei requisiti previsti dallo stato giuridico dei sottufficiali per il passaggio nelle amministrazioni civili dello Stato, e anche se sprovvisti del titolo di studio relativo ».

L'onorevole Delle Fave ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

DELLE FAVE. Modificherò nella forma l'emendamento già da me presentato.

Il 4º comma dell'articolo 9 del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, stabilisce che il personale assunto prima della emanazione · del detto decreto per mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C, per il quale non sia stato richiesto il titolo di studio previsto dal decreto stesso all'atto dell'assunzione, può essere conservato in servizio, con assegnazione alla categoria corrispondente alle dette mansioni, quando le abbia lodevolmente esercitate. Poiché l'articolo 8 del decreto 262 ribadisce il concetto che, per l'immissione dei ruoli transitori, si può prescindere dal titolo di studio, può avvenire, ed è già avvenuto in alcune amministrazioni che, con un'interpretazione restrittiva dell'articolo 8 del 262, si sostenga che si può prescindere dal titolo di studio soltanto per coloro che furono ammessi prima del decreto n. 100 del 1937, mentre per quelli assunti successivamente, il titolo di studio sarebbe assolutamente necessario. Non solo, ma in alcune amministrazioni coloro che furono ammessi dopo il 1937, quando già espletavano mansioni di terza categoria, furono declassati alla quarta

categoria. Perciò attualmente essi, in seguito a questa nuova legge, passeranno nei ruoli transitori, prescindendo bensì dal titolo di studio in virtù dell'articolo 8 del 262, però entrando nella categoria quarta invece che nella terza.

Il nuovo testo dell'emendamento che mi permetto di presentare suonerebbe così:

« Gli ex sottufficiali delle forze armate, assunti dopo l'entrata in vigore del regio decreto 4 febbraio 1947, n. 100, per mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C, sono ammessi nei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, con assunzione alla categoria corrispondente alle dette mansioni, quando le abbiano lodevolmente esercitate, purché forniti dei requisiti richiesti dallo stato giuridico dei sottufficiali per il passaggio nelle amministrazioni civili dello Stato, e anche se sprovvisti del titolo di studio relativo».

Con ciò si risolverebbero due questioni: la prima, che coloro i quali hanno espletatomansioni di terza categoria, anche se ammessi dopo il 1937, rimangono nella terza categoria; la seconda, che hanno diritto ad essere ammessi nei ruoli transitori in quella categoria, anche mancando del titolo di studio, come era appunto nelle intenzioni del legislatore.

MOLINAROLI, Relatore L'onorevole Delle Fave ha parlato di un declassamento dalla terza alla quarta categoria. Vorrei precisare prima di tutto che, quando nói parleremo di ruoli transitori, non esisteranno più categorie. Se un individuo ha una qualifica per essere ammesso nei ruoli transitori, passerà nel gruppo C, senza distinzione tra terza o quarta categoria. Le categorie esistono nel regolamento dell'avventiziato a norma del decreto del 1947: là gli avventizi erano messi per categoria. Col passaggio degli avventizi dalle attuali categorie nei ruoli transitori, non ci saranno più né gradi né categorie. I gradi verranno ad affiorare quando, passato il periodo prescritto dalla legge per la permanenza nei ruoli transitori, avranno adito ai gradi dall'VIII al IX.

Ad ogni modo mi pare che non ci sia dubbio sul fatto che le disposizioni dell'articolo 2 del decreto n. 262, debbano applicarsi a qualunque avventizio di gruppo C o categoria corrispondente, a prescindere da qualunque anzianità di nomina, anteriore al decreto del 1937, o posteriore. Commetterebbe un arbitrio quella amministrazione che interpretasse diversamente la disposizione di legge. A me la questione, quindi, sembra tanto chiara che

non vedo la necessità di introdurre la disposizione suggerita dall'onorevole Delle Fave.

DELLE FAVE. Ci sono dei sottufficiali passati alle amministrazioni civili dello Stato dopo il decreto del 1937; sono stati ammessi come avventizi ed hanno espletato mansioni di terza categoria. Non si è chiesto loro il titolo di studio perché lo stato giuridico dei sottufficiali prevede questo passaggio nelle amministrazioni civili. Però, a un certo momento, è stato osservato che l'articolo 8 del decreto n. 262, che prescinde dal titolo di studio per il passaggio nei ruoli transitori, riguarda soltanto quelli che siano stati ammessi prima del 1937, perché l'articolo 9 del decreto n. 100 stabiliva che il personale assunto prima dell'emanazione del decreto poteva essere conservato in servizio con assegnazione alla categoria corrispondente. Allora non solo queste amministrazioni hanno passato questo personale dalla terza alla quarta categoria, ma contestano oggi al medesimo la possibilità di applicare in suo favore l'ar-. ticolo 8 del decreto 262. Sicché costoro non solo hanno perduto agli effetti economici, ma stanno anche restituendo quello che secondo le amministrazioni avrebbero indebitamente percepito quando erano nella terza categoria.

È quindi necessario innanzi tutto rimediare all'arbitrio che già è stato commesso e in secondo luogo chiarire il dubbio che il decreto n. 262 possa riferirsi soltanto al personale beneficato dall'articolo 9 del decreto n. 100. A questo scopo tende appunto l'emendamento da me proposto.

MOLINAROLI, Relatore. Per quanto riguarda l'arbitrio che avrebbero commesso alcune amministrazioni, non è questa la sede competente per rimediarvi. In secondo luogo, come ho detto, nei ruoli speciali transitori non esistono le categorie che esistono invece per coloro che sono entrati nei ruoli transitori a norma del decreto n. 100.

Detto questo, è incontrovertibile che le amministrazioni dello Stato debbano attenersi alle disposizioni del 262 che per il gruppo C non richiede il titolo di studio. D'altra parte non entra in campo minimamente quella che può essere stata una disposizione del decreto n. 100. del 1937, che ha avuto vigore fino a ieri. Forse sotto questo aspetto non avevano tutti i torti le amministrazioni a fare quello che hanno fatto. Ma per il futuro esse non potranno non applicare le nuove disposizioni di legge che non lasciano adito a dubbi. Quindi coloro che avessero espletato mansioni di gruppo C avranno diritto ad essere ammessi nel gruppo C.

DELLE FAVE. Ma rimane sempre il dubbio che si possa prescindere dal titolo di studio, soltanto per coloro che furono ammessi prima del 1937.

TURCHI. Mi sembra di aver compreso le preoccupazioni del collega Delle Fave, e mi pare che siano giuste. Non credo che il decreto n. 262 possa risolvere la questione, perché all'articolo 1 si dice che gli impiegati civili non di ruolo entrano nei ruoli transitori con mansioni proprie della categoria di impiego cui sono assegnati. Ora, se la situazione fatta presente dal collega Delle Fave corrisponde alla realtà, vi sarebbero dei sottufficiali i quali sono passati alle amministrazioni civili in un primo tempo con mansioni impiegatizie, successivamente, in seguito a un'interpretazione giusta o errata del provvedimento di legge, sarebbero stati declassati a subalterni, e oggi si troverebbero in questa categoria. Essi, quindi, per effetto del decreto n. 262, entrerebbero nei ruoli transitori con mansioni proprie della categoria in cui oggi esercitano le loro funzioni, e cioè non nel gruppo C, ma nella categoria dei subalterni.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Non si risolve il problema però neppure con l'emendamento dell'onorevole Delle Fave.

TURCHI. Io credo che sarebbe giusto provvedere. Se con questa legge noi prescindiame dal titolo di studio per l'immissione nei ruoli transitori di gruppo C, mi pare che sarebbe giusto che anche costoro, che hanno espletato funzioni impiegatizie e che hanno dimostrato di esserne idonei, possano entrare nei ruoli transitori di gruppo C.

SAILIS. Vorrei fare una considerazione di carattere generale, rivolta soprattutto all'onorevole Ministro che attende alla riforma burocratica. Non comprendo perché non si stabilisca una netta distinzione tra i gruppi A, B e C. L'unico elemento obiettivo per stabilire questa differenza è il possesso del titolo di studio: laurea (per il gruppo A), scuola media superiore (per il gruppo B), scuola media inferiore (per il gruppo C). Perché consentire che quelli che non hanno il titolo di studio prescritto, passino nel gruppo C, creando quindi in tal modo uno stato di disagio, con gli altri appartenenti allo stesso gruppo che posseggono invece il titolo di studio? Noi ci troviamo in presenza di individui provvisti di sola licenza elementare che entrano nel gruppo C, quando per la qualifica di usciere è richiesta del pari la licenza elementare. Desidererei che tale situazione fosse risolta una volta per sempre: è questa la richiesta che rivolgo all'onorevole Ministro.

DELLE FAVE. Ma qui si tratta di sottufficiali, i quali già per lo stato giuridico proprio possono passare al gruppo C delle amministrazioni civili dello Stato Quindi si tratta di una cosa ben diversa.

PRESIDENTE. La questione generale, sollevata dall'onorevole Sailis non è in discussione: ora stiamo esaminando l'emendamento dell'onorevole Delle Fave.

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Ho ascoltato con molto interesse l'illustrazione che l'onorevole Delle Fave ha fatto del suo emendamento.

Egli ci ha detto che alcune amministrazioni avrebbero declassato di categoria, cioè ridotto allo stato di subalterni, coloro che, assunti nel gruppo C dopo l'entrata in vigore. del decreto n. 100, erano sprovvisti del titolo di studio. Ha specificato che questa situazione si è verificata in modo particolare per gli ex sottufficiali, il che non esclude che si sia verificata anche per personale diverso. Osservo in primo luogo che, se la Commissone approvasse l'emendamento che ha riguardo solamente agli ex sottufficiali, rischierebbe di fare un'opera monca, perché tralascerebbe tutto l'altro personale, diverso dai sottufficiali, che si trova nell'identica situazione. L'emendamento quindi dovrebbe essere così modificato:

« Il personale non di ruolo (e quindi non solo: gli ex sottufficiali) assunto dopo l'entrata in vigore del regio decreto n. 100 in mansioni non di ruolo di gruppo C, (credo che sia inutile .aggiungere « d'ordine o tecniche ») è immesso nei ruoli speciali transitori di cui al decreto n. 262, con assegnazione alla categoria corrispondente alle dette mansioni, qualora le abbia lodevolmente esercitate». Dovrebbe scomparire l'ultima parte: « purché forniti dei requisiti, ecc. », perché la nuova formulazione non riguarderebbe più soltanto i sottufficiali, ma anche l'altro personale. Ma qualora l'emendamento fosse redatto in questo modo, non rappresenterebbe più che la ripetizione di quello che abbiamo già sancito parecchie volte negli articoli precedenti.

Inoltre se un arbitrio da parte delle amministrazioni si è verificato nella interpretazione delle norme legislative in vigore, il personale interessato può ricorrere presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. L'emendamento servirebbe quindi a risolvere una questione che potrebbe essere benissimo risolta in sede giurisdizionale, e io non ritengo che sia saggia politica amministrativa quella di risolvere legislativamente le questioni giurisdizionali, perché se il legislatore si mettesse a fare

leggi tutte le volte che sorge una questione di interpretazione del diritto, si sostituirebbe ai tribunali ordinari e amministrativi.

In secondo luogo non vedo la necessità di approvare questo emendamento, quando diciamo in modo chiarissimo che entrano nei ruoli transitori tutti coloro che al 1º maggio 1948 si trovavano ad esercitare con la qualifica di impiegati non di ruolo certe mansioni che sono proprie dei gradi A, B e C, per cui sono stati istituiti i ruoli speciali transitori. Mi preoccupo inoltre che un emendamento di questo genere possa cominciare a far sorgere dei dubbi sulla portata generale sia del decreto n. 262, sia di queste norme di attuazione. Quando specifichiamo che ci sono alcuni dipendenti che devono essere inquadrati, faremmo sorgere in coloro che dovranno applicare la legge, il dubbio che le disposizioni dell'articolo 1 del decreto 262 e l'articolo 1 di queste norme di attuazione possano avere una portata non così generale come invece era intenzione del legislatore.

Ciò premesso, propongo alla Commissione di sospendere l'esame di questo emendamento, perché sia da parte della Commissione, sia da parte del Ministro, si possa accertare in modo, se mi consentite, più preciso e più esatto la realtà oggettiva delle cose. Da parte mia credo che l'emendamento potrebbe essere esaminato anche in un momento successivo, salvo, se lo ritenessimo necessario, inserirlo nella sede più opportuna.

PRESIDENTE. Se i colleghi sono d'accordo, passíamo all'articolo 5, che diverrà articolo 6, con l'intesa che l'emendamento dell'onorevole Delle Fave sarà ripreso in esame prima della fine dei nostri lavori.

L'articolo è del seguente tenore:

« Prima del collocamento nei ruoli speciali transitori, e comunque entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione interessata qualora riconosca l'opportunità che personale non di ruolo di determinate categorie sia trasferito ad altra amministrazione presso la quale possa essere meglio utilizzato, ne fa proposta alla Commissione centrale per 'l'avventiziato istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

« Se la Commissione non delibera entro due mesi dalla proposta, si farà luogo al collocamento nei ruoli transitori dell'amministrazione proponente ».

Vi è, per questo articolo, un emendamento soppressivo dell'onorevole Turchi. L'onorevole Turchi ha facoltà di illustrarlo. TURCHI. S piego le ragioni del mio emen damento. Il testo del relatore; sul quale stiamo discutendo, modifica in senso migliorativo il testo originario del disegno di legge, in quanto, riaffermando il concetto che le amministrazioni possono trasferire il personale da una amministrazione all'altra prima della immissione nei ruoli transitori, stabilisce che ciò deve avvenire entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; dopo di che si attua il passaggio nei ruoli transitori. Nel testo originario, invece, non era stabilito alcun termine.

Io non ritengo però che tale disposizione, sia necessaria, perché nell'ipotesi che in una amministrazione vi sia esuberanza di personale che può essere più convenientemente utilizzato in altra amministrazione, nulla impedisce che il passaggio avvenga successivamente, come è previsto dall'articolo 9 del disegno di legge in esame, nel quale è detto che i trasferimenti del personale previsti dall'articolo 1, ultimo comma, del decreto 7 aprile 1948, n. 262, sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Se è così, perché ritardare l'immissione nei ruoli transitori del personale, fino a quando le singole amministrazioni non abbiano proceduto ai trasferimenti? Questo ritardo, sia pure di tre mesi, può dare motivo a intralci maggiori, mentre non vi è nessuna difficoltà ad attuare, successivamente, una ridistribuzione del personale. Per queste ragioni sarei favorevole alla soppressione dell'articolo 5, rimandando ogni questione relativa ai trasferimenti all'articolo 9 del disegno di legge.

NUMEROSO. Anche io sono d'accordo sulla soppressione di questo articolo. Se il Ministro non accettasse questa proposta, sarei d'avviso di discutere questo articolo congiuntamente all'articolo 9. Io ritengo che i trasferimenti preventivi porteranno ad una perdita di tempo nella immissione nei ruoli transitori e che sarebbe meglio se essi venissero fatti dopo la formazione dei ruoli stessi, perché in quel momento si potranno più facilmente stabilire le effettive esigenze delle singole amministrazioni.

MOLINAROLI, Relatore. Io non sono favorevole alla soppressione dell'articolo 5, perché se è vero che ogni amministrazione per il decreto 262 può trasferire in qualunque momento l'impiegato, si deve anche aver riguardo alla carriera futura di quest'ultimo, per cui non è del tutto indifferente decidere se deve essere inserito in un ruolo transitorio piuttosto che in un altro. Una volta inserito in un ruolo, l'impiegato segue la carriera che

gli si presenta davanti, carriera che potrebbe essere differente, invece, in un altro ruolo.

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Ouando ho cercato di rielaborare il testo delle norme di attuazione del 262 che era stato trasmesso alla Camera come disegno di legge governativo, mi sono domandato se convenisse o meno conservare l'articolo 5 del disegno di legge, a cui ora corrisponde l'articolo 5 del testo proposto dal relatore, e ho creduto che fosse opportuno conservarlo, sia pure modificato, per questa ragione: che nell'interesse sia dell'amministrazione, sia del personale, conviene rendere il meno possibile frequenti i trasferimenti del personale, sia di ruolo, sia non di ruolo. È questa, secondo me, una delle piaghe che affliggono la nostra amministrazione; non capisco perché una persona che sia entrata in magistratura debba andare a finire al ministero delle poste o un funzionario dell'interno debba passare ad una amministrazione finanziaria o al ministero della difesa. Sono quindi assolutamente contrario a questi trasferimenti che non credo oggettivamente giustificati. Sono molto scettico sulla obiettività dei motivi che li giustificano, anche se sono temporanei, perché da temporanei si risolvono in una indefinita applicazione di un funzionario da un'amministrazione a un'altra, per la quale non aveva nessuna particolare e specifica competenza.

Però, in base allo stato giuridico degli impiegati dello Stato, questa possibilità esiste e si prevede che certi dipendenti che abbiano per lo menò un determinato grado, possano essere trasferiti per ragioni veramente importanti. La norma è stata abbondantemente applicata anche senza tener presente quel minimo grado che occorre, cioè dal grado VI in su, per poter essere comandati o addetti ad altra amministrazione.

Convinto della necessità di eliminare questo sconcio che si verifica tra personale di ruolo dello Stato, sono preoccupato anche di questi trasferimenti del personale non di ruolo, trasferimenti che sono previsti dall'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 262. È appunto per rendere meno frequente questa necessità di trasferimenti del personale non di ruolo dopo l'inquadramento nei ruoli speciali transitori, che ho ritenuto opportuno la conservazione dell'articolo 5 del disegno di legge. Secondo me, se trasferimenti si devono fare, è meglio che siano fatti prima dell'inquadramento. Se le amministrazioni hanno bisogno di adeguare il personale non di ruolo che è oggi alle loro dipendenze alle effettive esigenze dei servizi, dicano fin da adesso dove questo personale deve andare a svolgere la propria carriera, perché è molto più grave che si faccia uso di questa facoltà dopo l'inquadramento nei ruoli transitori. Se il trasferimento è determinato da necessità imprescindibili, si attui prima, in modo che l'impiegato acquisti quella tale sistemazione definitiva che gli dà uno stato giuridico e un trattamento economico migliore di quelli che non possegga oggi come semplice avventizio non inquadrato.

Quanto ai termini, abbiamo cercato di ridurli al minimo. Infatti è detto nell'articolo 1 delle norme di attuazione che per essere colloĉato nei ruoli speciali transitori l'impiegato deve farne domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In sostanza l'amministrazione avrebbe un altro mese per decidere se il proprio personale sia esuberante, e deferire questa esuberanza alla Commissione centrale per l'avventiziato che risiede presso la Presidenza del Consiglio. Questa a sua volta ha due mesi per accertare se vi è carenza di personale non di ruolo presso altra amministrazione, e poi dispone il trasferimento. Quindi in tutto avremo due mesi per la presentazione della domanda da parte dell'impiegato non di ruolo per essere collocato nei ruoli transitori; un mese da parte dell'amministrazione dalla quale dipende per accertare se vi è esuberanza presso di se e per denunciarla alla Commissione centrale dell'avventiziato; due mesi da parte della Commissione centrale dell'avventiziato per disporre il trasferimento. Se entro due mesi la Commissione centrale non dispone, l'inquadramento si fa presso l'amministrazione nella quale il personale non di ruolo è attualmente

Se la nostra Commissione ritiene di sopprimere questo articolo, io non faccio una questione particolare, perché ho un certo sospetto – non voglio dire convinzione – che non ci sarà nessuna amministrazione la quale dichiarerà di avere personale esuberante, e quindi questo articolo 5 non avrà probabilmente esecuzione.

Nel caso che la Commissione ritenesse di dover conservare l'articolo 5 per rendere meno penosa la situazione del personale non di ruolo che, altrimenti, dopo l'inquadramento, potrebbe passare da un'amministrazione all'altra, il testo dell'articolo dovrebbe essere leggermente modificato in questo senso:

« Prima del collocamento nei ruoli speciali transitori e comunque non oltre un mese dalla presentazione della domanda di inquadramento di cui all'articolo 1 della presente legge,

l'amministrazione interessata, qualora riconosca l'opportunità che personale non di ruolo di determinate categorie sia trasferito, in tutto o in parte, ad altra amministrazione presso la quale possa essere meglio utilizzato, ne fa proposta alla Commissione centrale, ecc. ».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. C'è una proposta preliminare dell'onorevole Numeroso di soprassedere all'esame di questo articolo.

NUMEROSO. Non insisto nelle mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Turchi insiste nell'emendamento soppressivo?

TURCHI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione l'emendamento sostitutivo, proposto dal Ministero, delle parole: «entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge», con le altre: «non oltre un mese dalla domanda di inquadramento di cui all'articolo 1 della presente legge».

 $(\dot{E} \cdot approvato).$

Pongo in votazione l'articolo 5, modificato secondo l'emendamento ora approvato, con l'intesa che esso diverra articolo 6.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6 che diverrà articolo 7:

« Nel caso di nomina in ruólo speciale transitorio non corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo di appartenenza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è attribuita la retribuzione stabilita, per la categoria di impiego nella quale avviene la nomina, dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, tenuto conto dell'anzianità di servizio posseduta; e la differenza tra questa retribuzione e quella eventualmente superiore goduta all'atto della nomina è con-.servata a titolo di assegno personale, utile ai fini del trattamento di quiescenza, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di retribuzione.

« L'importo complessivo della retribuzione e dell'assegno personale non può comunque superare l'importo della retribuzione spettante al sesto aumento periodico.

« Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche quando il collocamento nei ruoli speciali transitori riguardi gl'impiegati non di ruolo con trattamento economico diverso da quello stabilito dal decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

« Gli impiegati collocati nei ruoli speciali transitori, i quali ottengano il passaggio nel ruolo organico mediante gli esami di concorso o di idoneità ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, qualora siano provvisti di una retribuzione che, compreso l'eventuale assegno di cui al primo comma del presente articolo, superi lo stipendio iniziale spettante per il grado conseguito, conservano a titolo di assegno personale l'eccedenza sullo stipendio predetto.

«L'assegno è utile ai fini del trattamento di quiescenza e viene riassorbito negli aumenti di stipendio successivi ».

NUMEROSO. Propongo di sopprimere il secondo comma di questo articolo, in considerazione del fatto che nelle leggi precedenti non si è mai messa una disposizione di questo genere, e che sarebbe quindi una cosa nuova introdurla nel disegno di legge che stiamo esaminando. Lo stesso articolo 6 nel penultimo comma parla appunto di impiegati che, collocati nei ruoli transitori ottengano, poi il passaggio nei ruoli organici mediante esame di concorso o di idoneità, e dice che essi conservano come assegno personale lo stipendio eventualmente maggiore di quello che dovrebbero avere.

MOLINAROLI, Relatore. Anche sopprimendo il comma, non vedo come si possa superare quello che è il limite massimo di tutti quegli aumenti che sono dalla legge prescritti. Non mi pare che una retribuzione possa salire oltre quella che è data dal sesto limite.

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Devo insistere per la conservazione di questo comma, perché la sua soppressione sarebbe in contraddizione con l'ultima parte. del primo comma. Infatti quando si dice che se qualcuno è fornito di un trattamento economico superiore a quello previsto per i ruoli speciali transitori, conserva l'eccedenza a titolo di assegno personale, utile ai fini del trattamento di quiescenza da riassorbire nei successivi aumenti periodici della retribuzione, ciò significa che non si può avere in modo permanente la eccedenza, ma solo in via temporanea, finché essa non è assorbita nei successivi aumenti. Se questo è il principio, che cioè la conservazione è puramente temporanea e deve essere assorbita, non è ammissibile che vi sia un trattamento economico che superi

quello di tutti gli aumenti periodici, anche del sesto che è il massimo.

Devo poi aggiungere, per tranquillizzare l'onorevole Numeroso, che questo caso non si verificherà mai, perché non credo che vi sia, in astratto, la possibilità che il trattamento economico del personale non di ruolo sia di qualche cosa superiore al trattamento del sesto aumento periodico di stipendio.

Giustifica poi la conservazione del secondo comma quello che si dice all'ultimo comma dell'articolo 6, con questa osservazione: che per quanto alta possa essere la remunerazione data al personale non di ruolo, è sempre inferiore a quella del personale di ruolo.

NUMEROSO. Non insisto sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, e nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 6 (7 del nuovo testo).

 $(\dot{E} \ approvato).$

Passiamo all'articolo 7 del progetto, che diverrà articolo 8:

«L'impiegato non di ruolo che si trovi nella condizione di non poter maturare al 65° anno di età l'anzianità utile per conseguire il diritto a pensione, continua ad essere soggetto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia anche dopo il collocamento nei ruoli transitori e conserva il diritto alla indennità stabilita per la cessazione del rapporto d'impiego ai sensi del decreto legislativo 27 aprile 1947, n. 207, computandosi ai fini della liquidazione anche il periodo di permanenza nel ruolo transitorio.

« Detto impiegato non è soggetto alla ritenuta del Tesoro per il trattamento di quiescenza, e, anche se avrà ottenuto il passaggio nei ruoli organici, sarà collocato a riposo al compimento del 65º anno di età ».

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Propongo la soppressione di questo articolo, perché nocivo alla categoria del personale.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 262 mette sullo stesso piano personale non di ruolo e personale di ruolo. Dice infatti a un certo punto l'articolo 4 che « per gli impiegati collocati nei ruoli speciali di cui all'articolo 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, nonché quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza degli impiegati medesimi ».

Ora, dato questo principio già codificato nel decreto n. 262, dato che tra le norme sullo stato giuridico vi sono anche quelle sul collocamento a riposo, e tra le norme sul trattamento di quiescenza del personale vi sono quelle che riguardano la misura del trattamento economico e il diritto ad avere l'indennità di buonuscita, se noi introduciamo nella legge questo articolo 7, in cui si dice che l'impiegato non di ruolo, il quale si trova nelle condizioni di non poter maturare al 65º anno di età l'anzianità utile per conseguire il diritto a pensione, continua ad essere soggetto all'assicurazione invalidità e vecchiaia, e nel secondo comma si specifica che non è soggetto alle ritenute del Tesoro, che cosa si viene a dire? Prima di tutto che colui, il quale si prevede che non possa maturare il diritto a pensione, non sarà assoggettato alla ritenuta sul' conto entrate Tesoro, perché non potrà mai avere la pensione; e qui potrei anche essere d'accordo. Però il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato non si esaurisce nella corresponsione della pensione, perché può essere invece sostituita, per coloro che non hanno 19 anni 6 mesi e 1 giorno di servizio, da una indennità una tantum. E allora, perché privare questo personale dell'indennità una tantum che viene corrisposta al personale di ruolo organico? Vi sono inoltre tante altre norme che riguardano il trattamento di quiescenza del personale di ruolo, che per l'articolo 4 si estendono anche al personale non di ruolo; vi sono tante forme previdenziali e di trattamento di quiescenza: per esempio quelle che spettano agli aventi causa dell'impiegato dello Stato. Quando si dicesse con l'articolo 7 che era stato proposto, che viene data semplicemente l'indennità stabilita dal decreto n. 207, cioè un mese di stipendio per ogni anno di servizio prestato, si chiuderebbe la serie dei benefici con la corresponsione di questa sola indennità, mentre le disposizioni legislative che riguardano gli impiegati di ruolo organico prevedono anche altri benefici, dei quali mi farei scrupolo di privare questo personale non di ruolo, dal momento che è stato già garantito questo trattamento dall'articolo 4.

Quindi, in sostanza, proporrei che venisse soppresso l'articolo 7, sia perché in contrasto con l'articolo 4, che ha garantito un miglior trattamento, sia perché diminuisce i benefici che possono derivare dall'equiparazione dell'articolo 4.

TURCHI. Le dichiarazioni del Ministro mi tranquillizzano, in quanto la richiesta di soppressione dell'articolo muove dalla preoc-

cupazione di non togliere a questo personale dei benefici che possono essergli accordati in virtù delle disposizioni vigenti. Se è così, e non lo metto in dubbio, sono d'accordo per la soppressione.

MOLINAROLI, Relatore. Se noi togliamo tutto l'articolo per le considerazioni svolte dal Ministro, io mi permetterei di chiedergli, perché non nascano dubbi, come viene trattato questo personale, che al 65° anno di età non può conseguire diritto a pensione, rispetto alle ritenute del Tesoro o a quelle altre che erano qui previste.

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Colui il quale è soggetto alle ritenute del Tesoro, non paga contemporaneamente anche l'assicurazione invalidità e vecchiaia, perché la prima assorbe la seconda. Quindi, con la ritenuta in conto Tesoro cessa la ritenuta che si paga per l'invalidità e vecchiaia all'Istituto nazionale previdenza sociale. Tanto è vero, che la questione viene regolata dagli articoli successivi. Perciò l'impiegato non continua a pagare il contributo all'Istituto nazionale previdenza sociale per invalidità e vecchiaia, anzi gli vengono rimborsati i contributi che ha già pagato.

Una delle ragioni specifiche della soppressione di questo articolo è questa: il personale che entra nei ruoli transitori può, in base al decreto legislativa 262, accedere ai ruoli organici nel grado VIII, sottoponendosi all'esame di idoneità quando abbia otto anni di anzianità. Quando entra nei ruoli organici, se ha pagato le ritenute Tesoro per il periodo di tempo in cui è restato nei ruoli transitori, congiunge il pagamento della ritenuta dei ruoli transitori con quella che pagherà nei ruoli organici per poter acquisire il diritto alla pensione.

Invece, se noi diciamo con questo articolo 7 che, entrando nei ruoli transitori, una persona che si possa prevedere che al 65º anno non matura il diritto a pensione, continuá ad essere soggetta all'assicurazione di invalidità e vecchiaia, tronchiamo sin da adesso la possibilità di avere la pensione quando eventualmente sarà entrata nei ruoli organici. Quindi dobbiamo lasciare impregiudicata la situazione di questo personale non di ruolo, il quale, affrontando l'esame di idoneità con una anzianità complessiva di otto anni nei ruoli transitori, può entrare nei ruoli organici, congiungendo l'anzianità dei ruoli transitori con quella dei ruoli organici, per maturare il diritto alla pensione.

TURCHI. Le delucidazioni successive mi hanno fatto sorgere qualche preoccupazione. Qui siamo in presenza di impiegati la cui posizione è pacifica per quanto attiene all'età: per maturare il diritto alla pensione, occorre avere 19 anni, 6 mesi e un giorno di servizio. Questi 19 anni 6 mesi e 1 giorno debbono essere maturati prima del compimento o al compimento del 65º anno di età, oppure del 70º, se restano ancora in vigore le disposizioni che prorogano la permanenza in servizio.

Il personale avventizio attualmente è iscritto all'Istituto di previdenza, dal quale può avere all'atto del collocamento a riposo una certa pensione, che è una miseria, macè pur qualche cosa. Se matura il 65º anno di età prima di aver raggiunto i 19 anni, sei mesi e un giorno, non acquista il diritto alla pensione da parte dello Stato, e quindi ha convenienza a restare iscritto alla previdenza sociale, in quanto lo Stato gli corrisponde all'atto del collocamento a riposo, una liquidazione nella misura stabilita dal decreto legislativo 207. Ora, sopprimendo l'articolo 7, che cosa accade? Questo personale va nei ruoli transitori; però si sa già fin da ora che non-maturerà il diritto alla pensione. Però, se entra nei ruoli transitori allo stesso titolo e alle stesse condizioni in cui vi entra il personale che maturerà il diritto alla pensione, paga le ritenute al Tesoro, senza che questo pagamento valga al maturamento del diritto a pensione. D'altra parte non paga più la previdenza sociale, e perde quindi il diritto alla pensione da parte dell'istituto. Quale è allora il suo vantaggio?

Il Ministro dice che, se si sopprime l'articolo 7, questo personale, all'atto del collocamento a riposo, anche se non ha maturato diritto a pensione, avrà la liquidazione prevista dal decreto 207 e altri benefici che ignoriamo, ma che sussistono. Sorge allora il problema: questi benefici, che si aggiungerebbero alla liquidazione che viene fatta salva dall'articolo 7, compensano l'impiegato di quello che perde dall'altra parte, dove ha maturato invece il diritto alla pensione? In alcuni casi può darsi di sì, in altri casi può darsi di no, secondo il numero di anni durante i quali ha pagato i contributi all'Istituto di previdenza sociale.

Quindi mi pare che non possiamo essere interamente tranquilli circa la portata della soppressione proposta. Vorrei che trovassimo il modo di assicurare al personale, che si trova in queste condizioni, tutti i vantaggi che possono provenirgli da parte della Cassa pensioni dello Stato, senza fargli perdere i benefici che può avere dall'Istituto previdenza sociale, dove ha già pagato un certo numero di annualità di contributo.

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Qualunque impiegato dello Stato che entra in un ruolo, sia ruolo organico sia ruolo speciale transitorio, virtualmente acquista il diritto al trattamento di quiescenza da parte dello Stato - o pensione, o indennità una tantum - appunto in relazione al principio positivamente affermato dalla legge, che noi abbiamo trascritto all'articolo 19 del testo proposto dal relatore. Questa corrispondenza a un principio legislativo generale, inderogato finora, è confermata dallo stesso testo della proposta dei colleghi Di Vittorio e Santi, i quali nell'articolo 15 stabilivano: « Il versamento dei contributi per le assicurazioni obbligatorie e relativo fondo di integrazione e solidarietà sociale, 'è sospesos alla data del compimento della anzianità utile agli effetti del collocamento nei ruoli transitori. Per coloro i quali alla data del 7 aprile 1948 non abbiano già maturato la predetta anzianità, la sospensione avrà luogo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

La formulazione è diversa, ma il principio è lo stesso. In altri termini, quando si è acquisito il diritto a essere collocati nei ruoli speciali transitori, cessa la corresponsione dei contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, perché incomincia invece ad aversi la ritenuta in conto Tesoro, o per acquistare il diritto alla pensione, se c'è il tempo necessario, il quale in via generale è di 19 anni, 6 mesi e 1 giorno, o per l'indennità una tantum. Ricordo però al collega Turchi che c'è del personale (per esempio nelle ferrovie dello Stato) che matura il diritto alla pensione dopo 10 anni di servizio prestato. Quindi io sono preoccupato di far perdere ad alcuni dipendenti il diritto alla pensione, escludendo la corresponsione della ritenuta in conto entrate Tesoro, perché è fuori dubbio che, se non pagano il contributo della pensione, non javranno diritto ad essa e neppure all'indennità una tantum e a tutti gli altri benefici che la legge ha stabilito a favore dei dipendenti dello Stato.

Del resto nel decreto n. 262 abbiamo la estensione delle disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, e quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza degli impiegati medesimi – quindi anche di tutte le disposizioni riguardanti l'I. N. P. S. – ai dipendenti non di ruolo, che entrano nei ruoli speciali transitori. Perché alterare questo beneficio? Perché diminuirlo? Per la preoccupazione che dall'Istituto nazio-

nale della previdenza sociale potranno avere qualche cosa di diverso? Non dico « di più », perché sono molto scettico sulla portata e sul contenuto quantitativo che potrebbero avere dalla previdenza sociale, invece del trattamento che potrebbero avere dallo Stato. Certo è che non è possibile un duplice trattamento. E la ragione è molto semplice: perché per potere avere il beneficio dalla previdenza sociale, occorrono due contributi: uno da parte del lavoratore, uno da parte dello Stato.

Ora è fuori dubbio che, quando lo Stato ha un impiegato che entra nei propri ruoli, il contributo alla previdenza sociale non lo corrisponde più. Quindi si rende inoperante anche la condizione della iscrizione all'Istituto di previdenza sociale. Si chiamino o non si chiamino transitori i ruoli, se sono ruoli dell'amministrazione dello Stato, per questi lo Stato non corrisponde più all'Istituto di previdenza la quota propria di contributo.

Allora, che cosa varrebbe far continuare a pagare all'impiegato la sua quota, quando questa non sarebbe sufficiente a far maturare quel diritto alla pensione di cui parlava poco fa l'onorevole Turchi?

Credo perciò che, sotto qualunque aspetto si guardi l'articolo 7, esso è dannoso, perché priverebbe l'impiegato della possibilità di acquistare il diritto alla pensione o all'indennità una tantum con tutti gli altri benefici di cui si avvantaggiano i dipendenti di ruolo dello Stato, senza la possibilità di avere, d'altro canto, i benefici provenienti dalla previdenza sociale, perché per il personale di ruolo, si chiamino ruoli organici o transitori, lo Stato non corrisponde più il contributo alla previdenza dal giorno dell'ingresso dell'impiegato nei ruoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 7, proposto dall'onorevole Ministro.

(È approvato).

Data questa votazione la numerazione degli articoli rimane d'ora in appresso invariata.

Passiamo all'articolo 8:

« Salva ogni altra e diversa conseguenza, il collocamento nei ruoli speciali transitori non ha effetto se l'impiegato non presti giuramento con la formula stabilita dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1946, n. 478 ».

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Propongo questo emendamento sostitutivo:

« Sostituire alle parole: « con la formula stabilita dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1946, n. 478 », le seguenti: « secondo le norme della Costituzione della Repubblica nelle forme stabilite dalla legge ».

Altrimenti, se venisse ad essere modificata la formula del giuramento, bisognerebbe modificare anche questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

(\dot{E} approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso, emendato come sopra.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« I trasferimenti di personale previsti dall'articolo 1, comma ultimo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro per il tesoro ».

Non essendovi osservazioni ne emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 10 è del seguente tenore:

« Presso il Ministero degli affari esteri è istituito un ruolo speciale transitorio di gruppo A senza corrispondenza con i ruoli organici della carriera diplomatico-consolare e del personale di gruppo A degli uffici commerciali all'estero. Gli appartenenti al detto ruolo speciale transitorio possono essere ammessi a partecipare agli esami di promozione al grado VIII delle carriere di gruppo A del Ministero degli affari esteri, escluse quelle predette.

« Le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della presente legge concernenti la sistemazione degli impiegati statali non di ruolo nei ruoli speciali transitori non si applicano al personale assunto presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero conla qualifica di « impiegato locale », fatta eccezione per gli impiegati locali che con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti sono stati destinati a prestare servizio presso l'amministrazione centrale e che alla data della presente legge vi prestino ancora servizio. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un ruolo speciale transitorio amministrativo di gruppo A, senza corrispondenza con il ruolo organico della magistratura.

« Presso il Ministero della difesa non possono essere istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei ruoli organici di magistratura e di cancelleria dei tribunali militari ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti dall'onorevole Turchi:

« Sostituire i comma primo e secondo con i seguenti:

« Presso il Ministero degli affari esteri viene istituito un ruolo speciale transitorio in corrispondenza dei ruoli organici delle carriere di gruppo A. Gli appartenenti a detto ruolo speciale transitorio sono ammessi a partecipare all'esame di promozione al grado VIII delle carriere di gruppo A del Ministero degli affari esteri, esclusa la carriera diplomatico-consolare da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica nella forma di cui al successivo articolo 19.

«Le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della presente legge concernenti la sistemazione degli impiegati statali non di ruolo nei ruoli speciali transitori non si applicano al personale assunto presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero con la qualifica di «impiegato locale », fatta eccezione per gli impiegati locali che, con decreto ministeriale registrato dalla Corte dei conti, sono stati designati a prestare servizio presso l'amministrazione centrale e che alla data della presente legge vi prestino ancora servizio ».

« Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Presso il Ministero della difesa possono essere istituiti ruoli speciali transitori anche non in corrispondenza con gli attuali ruoli organici ».

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Al primo comma del testo del relatore, propongo un emendamento soppressivo delle parole: « senza corrispondenza con i ruoli organici della carriera diplomatica e consolare e del personale di gruppo A degli uffici commerciali all'estero » e delle ultime parole: « escluse quelle predette ».

TURCHI. Poiché i miei emendamenti erano proposti al testo originario, mentre sulla nuova dizione del relatore sono d'accordo, li ritiro.

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Allora l'articolo non avrebbe più emendamenti, salvo quelli da me proposti, riguardanti il ministero degli esteri.

Il pensiero del Governo è questo: anche presso l'amministrazione degli esteri possono, essere istituiti i ruoli speciali transitori escludendo però la carriera diplomatica e con-

solare, nella quale occorre una certa preparazione tecnica specifica. Questi dipendenti, come tutti gli altri, possono essere ammessi a passare nei ruoli organici, affrontando l'esame di idoneità al grado ottavo. Ma è chiaro che sono esclusi dalla carriera diplomatica e consolare, perché l'esame di idoneità per la carriera diplomatica e consolare non si fa al grado VIII ma al grado VI.

È bene che sia affermato chiaramente questo concetto, perché non si pongano delle norme che creino degli equivoci.

TURCHI. Sono d'accordo.

MOLINARI, *Relatore*. Anche io sono d'accordo col Ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti soppressivi al primo comma dell'articolo 10, proposti dal Ministro.

(Sono approvati).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 10 così modificato.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Passiamo all'articolo 11:

« Gl'impiegati non di ruolo di prima categoria, in servizio nella Corte dei conti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono collocati, a loro domanda, in un ruolo speciale transitorio di gruppo A da istituitre presso la Corte stessa, purché siano in possesso di tutti i requisiti voluti dal decreto legislativo predetto.

« Gli impiegati collocati nel ruolo di cui al comma precedente possono partecipare, dopo sei anni di servizio qualificato ottimo in detto ruolo, e purché in possesso degli altri requisiti prescritti dalla legge 24 dicembre 1949, n. 968, ai concorsi per l'ammissione nella carriera di concetto della Corte dei conti».

Abbiamo a questo articolo un emendamento dell'onorevole Turchi:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

« Presso la Corte dei conti può essere istituito un ruolo speciale transitorio amministrativo di gruppo A, senza corrispondenza con gli attuali ruoli della stessa Corte. Gli impiegati civili non di ruolo di prima categoria in servizio alla Corte dei conti, che siano immessi in ruolo transitorio di gruppo A predetto sono ammessi al concorso per le carriere di concetto della stessa Corte subordinatamente al possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 6, comma primo, lettera c), del decreto-legge 5 maggio 1948, n. 589 ».

TURCHI. L'emendamento era relativo al testo governativo. Debbo fare però una osservazione al 2º comma. Si stabiliscono 6 anni di servizio e si richiama una legge, quella del 24 dicembre 1949, n. 968. Ora, se gli impiegati di ruolo di prima categoria, dei quali si fa menzione al primo comma e che sono poi richiamati nel secondo comma, debbono essere in possesso della laurea, non si spiega perché essi possono partecipare ai concorsi soltanto dopo sei anni; mentre la legge richiamata all'articolo 6 lettera a) stabilisce due anni. Mi pare che si debbano mettere tutti sullo stesso piano. I sei anni sono previsti per gli impiegati del gruppo B, per i quali si richiede il possesso della laurea da un anno.

Sarebbe una condizione di sfavore per i funzionari di gruppo A, che hanno la laurea dall'ingresso. Propongo pertanto che i sei anni diventino due.

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Presso la Corte dei conti si è verificata la seguente situazione. Il personale avventizio fornito di laurea ha affrontato in buona parte il concorso di gruppo B, per il quale non era richiesta la laurea; e moltissimi di questi laureati avventizi di prima categoria sono rimasti soccombenti nel concorso di gruppo B. Ora, se noi non fissiamo questa norma, cioè se non stabiliamo la necessità che vi siano sei anni di servizio qualificato ottimo nel ruolo transitorio, creiamo questa situazione iniqua: che il personale il quale ha affrontato il concorso di gruppo B ed è rimasto soccombente, potrebbe dopo due anni accedere ai concorsi di cui alla legge 24 dicembre 1949, n. 968; mentre coloro i quali, laureati, hanno affrontato il concorso di gruppo B e lo hanno superato, debbono subire invece una permanenza di sei anni in servizio.

Questa situazione ha creato una gravissima preoccupazione presso il personale della Corte dei conti. Lo stesso presidente della Corte dei conti è venuto a farsi eco presso il Governo di questo stato di cose. Perciò bisogna che sia fatto un trattamento uguale sia per i dipendenti di gruppo A sia per quelli di gruppo B, per evitare questo risultato iniquo che si verrebbe ad attuare se non si ponesse il limite di sei anni di servizio qualificato ottimo.

TURCHI. Non insisto, data questa situazione di fatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 11 nel testo dianzi letto.

(\dot{E} approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,20.